

REGOLAMENTO (UE) N. 1192/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

che pone termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, disposta dal regolamento (UE) n. 548/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. L'inchiesta anti-elusione e la registrazione delle importazioni

- (1) Il 26 giugno 2012 con il regolamento (UE) n. 548/2012⁽²⁾ la Commissione ha aperto un'inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007⁽³⁾ del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a pietra focaia e a gas originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam. Tale regolamento ha inoltre disposto la registrazione delle importazioni summenzionate.

- (2) Il presente regolamento non pregiudica le conclusioni dell'indagine aperta dal regolamento (UE) n. 548/2012.

2. Cessazione della registrazione

- (3) A causa della scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a pietra focaia e a gas originari della Repubblica popolare cinese⁽⁴⁾ occorre porre termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a pietra focaia e a gas provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si dispone che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 165 del 26.6.2012, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 326 del 12.12.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 382 del 12.12.2012, pag. 12.

